

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2754

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

e col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a l'Aja il 6 febbraio 1997

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'Accordo (in lingua italiana) .....	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua inglese) .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - In data 6 febbraio 1997 il Ministro di grazia e giustizia ha sottoscritto all'Aja il primo accordo che il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia abbia concluso con uno Stato, per dare effetto alle sentenze dallo stesso annesse. Trattasi di uno sviluppo significativo per la collaborazione tra l'Italia e il predetto Tribunale, giacchè questo non ha prigioni proprie (salvo che per detenuti in attesa di giudizio) e deve avvalersi della collaborazione degli Stati che ne appoggiano l'azione, come l'Italia, per affidare loro i propri condannati che devono scontare una pena detentiva.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva, a suo tempo, invitato tutti gli Stati ad esprimere la loro disponibilità al riguardo, ed aveva ottenuto risposta positiva da alcuni di essi tra cui l'Italia, che è stato poi il primo Paese a concretizzare la propria disponibilità.

L'Accordo, appena entrato in vigore, consentirà al Cancelliere Capo del Tribunale di chiedere all'Italia di accogliere singoli condannati.

L'Italia potrà accedere o meno alla richiesta.

Una volta entrato nel nostro Paese, il detenuto sarà assoggettato alla giurisdizione italiana, ma le decisioni che lo riguardano saranno prese con il Tribunale internazionale.

Nell'esecuzione della pena, infatti, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza (articolo 3.1) mentre le condizioni della detenzione saranno quelle previste dalla legge dello Stato richiesto (articolo 3.2); tali condizioni, tuttavia, dovranno essere compatibili con le regole sul-

lo *standard* minimo nel trattamento dei detenuti (3.5) e, ai fini della loro verifica, verranno consentite ispezioni su base periodica da parte del Comitato internazionale della Croce Rossa che, sulle relative conclusioni, stilerà un rapporto confidenziale per il Ministro di grazia e giustizia e per il Presidente del Tribunale penale internazionale (articolo 6.1).

Sono previste, inoltre, trasmissioni di informazioni da parte del Ministro di grazia e giustizia al Presidente del Tribunale internazionale nei casi di evasione, decesso e scarcerazione del condannato per espiazione della pena (articolo 7.1).

In qualunque momento o qualora sorgano disaccordi, il Tribunale internazionale può richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto ed il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale internazionale stesso (articolo 9.2).

Le spese di trasferimento del condannato verso o dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le Parti, sono a carico del Tribunale internazionale, mentre tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza saranno a carico dello Stato richiesto (articolo 11).

Questi ultimi oneri, essendo di limitato ammontare, vengono finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE  
PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE  
PER L'EX JUGOSLAVIA

Il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in poi 'lo Stato richiesto'), e

Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (d'ora in poi 'il Tribunale Internazionale'), in nome e per conto delle Nazioni Unite

RICORDANDO l'articolo 27 dello Statuto del Tribunale Internazionale, annesso alla risoluzione del Consiglio di sicurezza 827 (1993) del 25 maggio 1993, in virtù del quale l'espiatione della pena per le persone condannate dal Tribunale Internazionale avrà luogo in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale su una lista di Stati che abbiano espresso al Consiglio di sicurezza la loro disponibilità ad accettare persone condannate;

NOTANDO la disponibilità dello Stato richiesto a dare esecuzione a condanne inflitte dal Tribunale Internazionale;

RICORDANDO le disposizioni delle Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, approvate dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC), risoluzioni 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, i principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionamento, formulati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, e i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti, adottati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990;

AL FINE di dare effetto ai giudizi e alle sentenze del Tribunale Internazionale;

STIPULANO quanto segue:

#### Articolo 1

##### *Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo*

Il presente Accordo disciplina le questioni relative ad ogni richiesta fatta allo Stato richiesto di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale Internazionale.

#### Articolo 2

##### *Procedura*

1. Il Cancelliere del Tribunale Internazionale (d'ora in poi 'il Cancelliere'), con l'approvazione del Presidente del Tribunale Internazionale (d'ora in poi 'il Presidente') dovrà far pervenire al Governo della Repubblica Italiana una richiesta ai fini di esecuzione della sentenza.

2. Al momento della richiesta il Cancelliere deve trasmettere al Ministro di grazia e giustizia della Repubblica Italiana (d'ora in poi 'il Ministro di grazia e giustizia') la seguente documentazione:

- a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;
- b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;
- c) laddove appropriato, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro di grazia e giustizia sottoporà la richiesta alle competenti autorità nazionali, in conformità alla legge italiana, e più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale Internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia' (D.L. 28.12.1993, n. 544, convertito in legge 14.2.1994, n. 120, d'ora in poi 'Disposizioni in materia di cooperazione').

4. Le autorità nazionali competenti decideranno prontamente sulla richiesta del Cancelliere, in applicazione dell'articolo 7, commi 2,3 e 4, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione'.

### Articolo 3

#### *Esecuzione*

1. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale Internazionale, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

2. Le condizioni di detenzione sono quelle stabilite dalla legge dello Stato richiesto, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione', sotto il controllo del Tribunale Internazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 2, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione' già menzionate e dagli articoli da 6, 7, 8, e 9 commi 2 e 3 del presente Accordo.

3. Se in base alla legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato può essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero può beneficiare della liberazione condizionale, il Ministro di grazia e giustizia ne informa il Presidente del Tribunale internazionale.

4. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, non ritiene opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel comma 3, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro di grazia e giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

5. Le condizioni di detenzione devono essere compatibili con le Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, nonché con i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone che si trovano in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

### Articolo 4

#### *Trasferimento del condannato*

Il Cancelliere prende tutti gli accordi necessari per il trasferimento del condannato dal Tribunale Internazionale alle competenti autorità nazionali dello Stato richiesto. Prima di essere trasferito, il condannato sarà informato dal Cancelliere del contenuto di questo Accordo.

### Articolo 5

#### *Non-bis-In-Idem*

Il condannato non potrà essere processato dai tribunali dello Stato richiesto per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base allo Statuto del Tribunale Internazionale, per i quali sia già stato processato dal Tribunale Internazionale stesso.

### Articolo 6

#### *Ispezione*

1. Conformemente ad accordi con le competenti autorità del Ministero di grazia e giustizia, in applicazione dell'articolo 8 comma 2 delle 'Disposizioni in materia di cooperazione', il Ministro di grazia e giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni ai fini di verifica delle condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in ogni momento e su base periodica, la frequenza delle visite essendo determinata dal CICR. Sulla base dei risultati delle ispezioni il CICR sottoporrà un rapporto confidenziale al Ministro di grazia e giustizia e al Presidente del Tribunale Internazionale.
2. Il Ministro di grazia e giustizia e il Presidente del Tribunale Internazionale dovranno consultarsi sui risultati del rapporto previsto al comma 1. Il Presidente del Tribunale Internazionale potrà successivamente richiedere al Ministro di grazia e giustizia di informarlo di ogni modifica nelle condizioni di detenzione suggerita dal CICR.

### Articolo 7

#### *Informazione*

1. Il Ministro di grazia e giustizia informa tempestivamente il Presidente del Tribunale Internazionale nei seguenti casi:
  - a) quando il condannato è evaso;
  - b) quando il condannato è deceduto;
  - c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.
2. Il Presidente del Tribunale Internazionale e il Ministro di grazia e giustizia possono sempre consultarsi sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena.

### Articolo 8

#### *Grazia e commutazione della pena*

1. Se, in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia ne informa il Cancelliere.
2. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, considera che la concessione delle misure previste al comma 1 non è opportuna, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro di grazia e giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

### Articolo 9

#### *Cessazione dell'esecuzione*

1. L'esecuzione della sentenza cessa quando:
  - a) la pena sia stata purgata;
  - b) il condannato sia deceduto;
  - c) sia intervenuto provvedimento di grazia;
  - d) sia stata pronunciata una decisione del Tribunale Internazionale in base al comma 2 del presente articolo.
2. Il Tribunale Internazionale può in ogni momento decidere di richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto e il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale Internazionale stesso.

3. Le autorità competenti dello Stato richiesto interrompono l'esecuzione della sentenza non appena siano state informate dal Cancelliere di qualsivoglia decisione o misura in virtù della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

#### Articolo 10

##### *Impossibilità di esecuzione della sentenza*

Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, per qualunque ragione, giuridica o di fatto, l'esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro di grazia e giustizia notifica prontamente al Cancelliere detta impossibilità. Il Cancelliere prende, quindi, i necessari accordi per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

#### Articolo 11

##### *Oneri Finanziari*

Il Tribunale Internazionale provvederà alle spese per il trasferimento del condannato verso e dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le parti. Saranno a carico dello Stato richiesto tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza.

#### Articolo 12

##### *Entrata in vigore*

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno la notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.

#### Articolo 13

##### *Durata dell'Accordo*

1. L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando le sentenze del Tribunale Internazionale non siano state eseguite dallo Stato richiesto ai termini e alle condizioni previsti nell'Accordo stesso.
2. Ciascuna delle Parti, previa consultazione, può chiedere la cessazione dell'Accordo dando due mesi di preavviso. L'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Fatto a L'Aja, il 6 febbraio 1997, in duplice copia in inglese e in italiano, la versione inglese facendo fede, dai sottoscritti, debitamente autorizzati.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per le Nazioni Unite



Il Cancelliere  
Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia



**AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE  
GOVERNMENT OF ITALY ON THE ENFORCEMENT OF SENTENCES OF  
THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL  
FOR THE FORMER YUGOSLAVIA**

The United Nations acting through the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (hereinafter called "the International Tribunal"), and

The Government of Italy (for the purposes of this Agreement hereinafter called the "requested State"),

**RECALLING** Article 27 of the Statute of the International Tribunal annexed to Security Council resolution 827 (1993) of 25 May 1993, according to which imprisonment of persons sentenced by the International Tribunal shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons;

**NOTING** the willingness of the requested State to enforce sentences imposed by the International Tribunal;

**RECALLING** the provisions of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners approved by ECOSOC resolutions 663 C(XXIV) of 31 July 1957 and 2067 (LXII) of 13 May 1977, the Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners adopted by General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990;

**IN ORDER** to give effect to the judgements and sentences of the International Tribunal;

**HAVE AGREED** as follows:

## **Article 1**

### *Purpose and Scope of the Agreement*

This Agreement shall regulate matters relating to or arising out of all requests to the requested State to enforce sentences imposed by the International Tribunal.

## **Article 2**

### *Procedure*

1. A request to the Government of Italy to enforce a sentence shall be made by the Registrar of the International Tribunal (hereinafter: "the Registrar"), with the approval of President of the International Tribunal (hereinafter: "the President").

2. The Registrar shall provide the following documents to the Minister of Justice of the requested State (hereinafter: "the Minister of Justice") when making the request:

- a) a certified copy of the judgment;
- b) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention;
- c) when appropriate, any medical or psychological reports on the convicted person, any recommendation for his further treatment in the requested State and any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

3. The Minister of Justice shall submit the request to the competent national authorities, in accordance with the national law of the requested State, and more specifically, with Article 7(1) of the Decree-Law No. 544 of 28 December 1993, which was converted into Law No. 120 of 14 February 1994 (hereinafter: "Decree-Law No. 544").

4. The competent national authorities of the requested State shall promptly decide upon the request of the Registrar, in accordance with national law.

## **Article 3**

### *Enforcement*

1. In enforcing the sentence pronounced by the International Tribunal, the competent national authorities of the requested State shall be bound by the duration of the sentence.

2. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of the requested State, pursuant to Article 8(1) of the Decree-Law No. 544, and be subject to the supervision of the International Tribunal, as provided for in Articles 6 to 8 and paragraphs 2 and 3 of Article 9 below, as well as in Article 8(2) of the Decree-Law No. 544.

3. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for non-custodial measures or working activities outside the prison, or is entitled to benefit from conditional release, the Minister of Justice shall notify the President of the Tribunal.

4. If the President of the International Tribunal, in consultation with the Judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in para. 3 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the Minister of Justice, who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the International Tribunal.

5. Conditions of imprisonment shall be compatible with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners.

#### **Article 4**

##### *Transfer of the convicted person*

The Registrar shall make appropriate arrangements for the transfer of the convicted person from the International Tribunal to the competent authorities of the requested State. Prior to his transfer, the convicted person will be informed by the Registrar of the contents of this Agreement.

#### **Article 5**

##### *Non-bis-in-Idem*

The convicted person shall not be tried before a court of the requested State for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the Statute of the International Tribunal, for which he has already been tried by the International Tribunal.

**Article 6***Inspection*

1. Following arrangements with the competent authorities of the Ministry of Justice, pursuant to Article 8(2) of the Decree Law No. 544, the Minister of Justice shall allow the inspection of the conditions of detention and treatment of the prisoner(s) by the International Committee of the Red Cross (ICRC) at any time and on a periodic basis, the frequency of visits to be determined by the ICRC. The ICRC will submit a confidential report based on the findings of these inspections to the Minister of Justice and to the President of the International Tribunal.

2. The Minister of Justice and the President of the International Tribunal shall consult each other on the findings of the reports referred to in paragraph 1. The President of the International Tribunal may thereafter request the Minister of Justice to report to him any changes in the conditions of detention suggested by the ICRC.

**Article 7***Information*

1. The Minister of Justice shall immediately notify the Registrar:

- a) if the convicted person has deceased;
- b) if the convicted person has escaped from custody;
- c) two months prior to the completion of the sentence.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the President of the Tribunal and the Minister of Justice shall consult each other on all matters relating to the enforcement of the sentence upon the request of either party.

**Article 8***Pardon and commutation of sentences*

1. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for pardon or commutation of the sentence, the Minister of Justice shall notify the Registrar accordingly.

2. If the President of the International Tribunal, in consultation with the Judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in para. 1 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the

Minister of Justice, who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the International Tribunal.

### Article 9

#### *Termination of enforcement*

1. The enforcement of the sentence shall cease:
  - a) when the sentence has been completed;
  - b) upon the decease of the convicted;
  - c) upon the pardon of the convicted;
  - d) following a decision of the International Tribunal as referred to in paragraph 2.
2. The International Tribunal may at any time decide to request the termination of the enforcement in the requested State and transfer the convicted person to another state or to the International Tribunal.
3. The competent authorities of the requested State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Registrar of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

### Article 10

#### *Impossibility to enforce sentence*

If, at any time after the decision has been taken to enforce the sentence, for any legal or practical reasons, further enforcement has become impossible, the Minister of Justice shall promptly inform the Registrar. The Registrar shall make the appropriate arrangements for the transfer of the convicted person. The competent authorities of the requested State shall allow for at least sixty days following the notification of the Registrar before taking other measures on the matter.

**11****Costs**

The International Tribunal shall bear the expenses related to the transfer of the convicted person to and from the requested State, unless the parties agree otherwise. The requested State shall pay all other expenses incurred by the enforcement of the sentence.

**Article 12****Entry into force**

This Agreement shall enter into force after the Italian Government has notified the United Nations of completion of all its relevant internal procedures.

**Article 13****Duration of the agreement**

1. This Agreement shall remain in force as long as sentences of the International Tribunal are being enforced by the requested State under the terms and conditions of this Agreement.
2. Upon consultation, either party may terminate this Agreement, with two months' prior notice. This Agreement shall not be terminated before the sentences to which this Agreement applies have been completed or terminated and, if applicable, before the transfer of the convicted as provided for in Article 10 has been effected.


IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at The Hague this 6th day of February 1997, in English and in Italian, the English text being authoritative.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN  
REPUBLIC



FOR THE UNITED NATIONS



The Registrar  
International Criminal Tribunal  
for the Former Yugoslavia